

Osservazioni di **Class onlus** allo schema di decreto legislativo "Attuazione della Direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi".

Testo disegno decreto legislativo	Proposta di modifica	Note
<p>Art.2 b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente. A tal fine, si intendono i veicoli di cui all'articolo 17- bis, comma 2, lettera d) e punti 2 e 3 della lettera e) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;</p>	<p>Art. 2 b) veicolo elettrico: è un veicolo a trazione elettrica, assicurata da un motore elettrico alimentato con energia elettrica completamente immagazzinata a bordo che può essere ricaricata esternamente. A tal fine, si intendono i veicoli di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera d) e punti 1 e 3 della lettera e) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;</p>	<p>La differenza fra veicolo elettrico e veicolo termico è il tipo di trazione e l'energia impiegata, la 134/12 ancora in vigore, la definiva in maniera precisa</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA</p> <p style="text-align: center;">ART. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica)</i></p> <p>...omissis</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA</p> <p style="text-align: center;">ART. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica)</i></p> <p>Dopo il punto 4. dell'art. 15 aggiungere il seguente comma: 5. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 17- quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma 1-septies: <i>"Le Regioni, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale e per gli edifici residenziali di nuova costruzione nonché per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, prevedono specifiche disposizioni ai fini dell'adeguamento dei</i></p>	<p>L'aggiunta del nuovo comma appare opportuna per il riconoscimento, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia, di eventuali nuove norme regionali complementari di carattere specifico/locale in materia di infrastrutturazione elettrica.</p>

	<p><i>regolamenti edilizi comunali in merito all'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, in relazione alle caratteristiche territoriali"</i></p>	
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI PER IL GAS NATURALE E L'ELETTRICITA' PER IL TRASPORTO</p> <p style="text-align: center;">ART. 18 c. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricit� nel trasporto stradale)</i></p> <p><i>Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali gi� esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni di PM10 per almeno 3 anni su 7 negli anni dal 2009 al 2015 di cui all'allegato IV, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonch� di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto</i></p>	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI PER IL GAS NATURALE E L'ELETTRICITA' PER IL TRASPORTO</p> <p style="text-align: center;">ART. 18 c. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricit� nel trasporto stradale)</i></p> <p><i>Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali gi� esistenti al 31 dicembre 2015 che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni di PM10 per almeno 3 anni su 7 negli anni dal 2009 al 2015 di cui all'allegato IV, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018:</i></p> <p>A) un progetto al fine di dotarsi di un impianto di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto, se hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri,</p> <p>B) un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture per la ricarica elettrica di cui all'articolo 1, lettera e), punti 1 o 2, previste nell'ambito del PNire, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto, se hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo</p>	<p>La modifica appare coerente con il livello delle emissioni dei combustibili alternativi e con il relativo costo dell'infrastruttura e per installare infrastruttura adeguata ad un'area di servizio.</p>

	<i>di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri</i>	
<p>CAPO II</p> <p>DISPOSIZIONI PER IL GAS NATURALE E L'ELETTRICITA' PER IL TRASPORTO</p> <p>ART. 18 c. 9</p> <p><i>(Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale)</i></p> <p><i>Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati che sono situati nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'allegato IV, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici. Nel caso di suddivisione in lotti, la percentuale di cui al primo periodo si riferisce ai singoli lotti di acquisto. La percentuale di cui al presente comma è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono fatte salve le gare già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto.</i></p>	<p>CAPO II</p> <p>DISPOSIZIONI PER IL GAS NATURALE E L'ELETTRICITA' PER IL TRASPORTO</p> <p>ART. 18 c. 9</p> <p><i>(Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale)</i></p> <p><i>Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati che sono situati nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'allegato IV, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli GNC, GNL e veicoli elettrici, di cui almeno il 10% di mezzi elettrici Nel caso di suddivisione in lotti, la percentuale di cui al primo periodo si riferisce ai singoli lotti di acquisto. La percentuale di cui al presente comma è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono fatte salve le gare già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto.</i></p>	<p>Si ritiene in questo modo di incentivare il passaggio all'elettrico di tutti i NEV e non solo dei mezzi per la raccolta dei rifiuti.</p> <p>Si propone di prevedere almeno un 10 % di veicoli elettrici, in considerazione che soprattutto nelle aree densamente urbanizzate, l'utilizzo dei mezzi elettrici, riduce sensibilmente le emissioni di polveri sottili.</p>